

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

X LEGISLATURA

XXXXXXXX

SEDUTA DEL 2.7.2018

Presidenza del Presidente: DI PANGRAZIO

Consigliere Segretario: MONACO

	ASS.		ASS.		ASS.
BALDUCCI		GATTI	X	PAOLINI	
BERARDINETTI		GEROSOLIMO	X	PAOLUCCI	
BRACCO		IAMPIERI	X	PEPE	
CHIODI	X	INNAURATO		PETTINARI	
D'ALFONSO		MARCOZZI		PIETRUCCI	
DI DALMAZIO		MARIANI		RANIERI	
D'IGNAZIO		MAZZOCCA		SCLOCCO	
DI MATTEO	X	MERCANTE		SMARGIASSI	
DI NICOLA		MONACO		SOSPIRI	
DI PANGRAZIO		MONTICELLI			
FEBBO	X	OLIVIERI			

VERBALE N. 110/12

OGGETTO: Legge regionale: Abruzzo mountain race: promozione e valorizzazione della montagna attraverso lo sport e modifiche alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la relazione della 3^a Commissione consiliare a firma del presidente Innaurato che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Visto il progetto di legge n. 470/2018 di iniziativa consiliare recante: Abruzzo mountain race: promozione e valorizzazione della montagna attraverso lo sport;

Dato atto che sono stati ritirati numerosi emendamenti a firma della maggioranza;

Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato;

Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso

LO APPROVA

All'unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VT/



Consiglio Regionale

Abruzzo mountain race: promozione e valorizzazione della montagna attraverso lo sport e modifiche alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, attraverso lo sport, valorizza la montagna al fine di:
 - a) promuovere l'integrazione tra risorse naturali, turismo e produzioni locali;
 - b) promuovere azioni di valorizzazione dei territori e di visibilità nel contesto nazionale e internazionale;
 - c) generare significativi flussi di mobilità sia di sportivi che di amanti dello sport, anche a sostegno di un specifica strategia di destagionalizzazione turistica;
 - d) promuovere azioni di concertazione tra gli enti territoriali ed il sistema sportivo.

Art. 2
(Promozione eventi sportivi d'Abruzzo)

1. Nell'ambito delle attività di promozione turistica di cui alla legge regionale 9 giugno 2015, n. 15 (Il sistema di Governance turistica regionale) la Regione favorisce gli sport di montagna di cui alla presente legge quali strumenti di attrazione turistica per l'Abruzzo.
2. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, individua negli atti di programmazione regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale) progetti, azioni, modalità e criteri di intervento diretti alla promozione e valorizzazione degli sport di montagna, secondo i principi della pluralità, partecipazione e trasparenza, nonché in armonia con le previsioni contenute nei Piani strategici nazionali.
3. La Regione Abruzzo, al fine di ottimizzare la competitività dell'offerta turistica regionale:
 - a) favorisce progetti strategici per il miglioramento della qualità dei servizi turistici;
 - b) implementa azioni volte a garantire la più ampia integrazione delle componenti ambientali, paesaggistiche con le attività turistiche culturali e sportive;
 - c) promuove e pubblicizza sul suo sito internet istituzionale dedicato al Turismo, il Registro delle manifestazioni sportive di montagna di cui all'articolo 5.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge sono inserite nel Registro di cui all'articolo 5 le manifestazioni sportive inerenti le seguenti discipline:
 - a) arrampicata;
 - b) corsa in montagna (trail, mountain running);

- c) mountain bike;
- d) triathlon;
- e) sci;
- f) orienteering;
- g) canottaggio;
- h) sky running;
- i) volo a vela;
- j) bird watching.

Art.4

(Attestazione di “Abruzzo Mountain Race”)

1. Ottengono l’attestazione di “Abruzzo Mountain Race” le iniziative relative alla organizzazione da parte di enti locali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, federazioni e associazioni sportive, di:
 - a) manifestazioni di valenza nazionale che assegnano titoli sportivi;
 - b) manifestazioni di valenza nazionale che non assegnano titolo;
 - c) manifestazioni regionali che assegnano titoli sportivi;
 - d) manifestazioni regionali che non assegnano titoli sportivi;
 - e) manifestazioni internazionali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono presentate mediante apposita istanza che deve contenere i seguenti requisiti:
 - a) il nome dell’evento;
 - b) il nome del soggetto proponente;
 - c) le informazioni necessarie ad evidenziare le peculiarità dei luoghi interessati dall’itinerario;
 - d) l’indicazione delle norme sulla sicurezza;
 - e) il numero di edizioni già svolte (almeno tre negli ultimi cinque anni).
3. La Giunta regionale valuta l’istanza avvalendosi dell’Osservatorio Tecnico Regionale di cui all’articolo 6.

Art. 5

(Registro manifestazioni sportive di montagna)

1. È tenuto, presso il Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, il Registro delle manifestazioni sportive di montagna nel quale sono iscritti tutti gli eventi che hanno ottenuto l’attestazione di cui all’articolo 4.
2. La Giunta regionale, avvalendosi del parere dell’Osservatorio Tecnico Regionale di cui all’articolo 6, aggiorna il Registro dopo la verifica dei requisiti previsti dalla presente legge.
3. Il Registro è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 6

(Osservatorio Tecnico Regionale)

1. Al fine di dare attuazione alla presente legge è costituito l’Osservatorio Tecnico Regionale composto da:
 - a) il dirigente del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio o suo delegato, che esercita le funzioni di presidente;

- b) il funzionario competente per materia del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio;
 - c) un esperto scelto tra professionisti del settore;
 - d) il presidente regionale del Club Alpino Italiano (CAI) o suo delegato;
 - e) un rappresentante per ciascuna Federazione delle discipline sportive di cui all'articolo 3;
 - f) un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
 - g) un componente delegato dalle Destination management company (DMC);
 - h) un rappresentante del Collegio regionale delle Guide Alpine;
 - i) un rappresentante designato congiuntamente dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - j) un rappresentante designato congiuntamente dai Parchi Nazionali-Regionali e dalle Riserve Regionali.
2. L'Osservatorio è istituito con determinazione del direttore del Dipartimento preposto all'area Turismo e Sport, dura in carica cinque anni e la partecipazione ai suoi lavori è a titolo gratuito.

Art. 7

(Programma annuale di finanziamento)

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, d'intesa con l'Osservatorio di cui all'articolo 6, entro il 31 marzo di ogni anno predispone il programma annuale di finanziamento delle manifestazioni sportive inserite nel Registro di cui all'articolo 5, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, individuando le modalità di concessione dei finanziamenti.
2. I contributi concessi con la presente legge sono cumulabili con altre forme di finanziamento regionale.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata per il triennio 2018-2020 la spesa nella misura massima di euro 60.000,00 per ciascuna annualità, cui si fa fronte con le risorse finanziarie di apposito e nuovo stanziamento denominato "Abruzzo Mountain Race – Promozione e Valorizzazione della Montagna attraverso lo sport", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti".
2. Alla copertura degli oneri di euro 60.000,00 per gli anni 2018, 2019 e 2020 di cui al comma 1, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione 07, Programma 01, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.
3. Per le annualità successive al 2020, si provvede con legge di bilancio.
4. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 9

(Modifiche all'art. 3 della l.r. 10/2018)

1. All'articolo 3 della legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, prima della parola "internazionali" sono inserite le seguenti: "nazionali ed";
 - b) al comma 2, prima della parola "internazionale" ovunque ricorra sono inserite le seguenti: "nazionale ed".
2. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 10/2018 è sostituita dalla seguente: "(Interventi inerenti manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale)".

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 110/12 del 2.7.2018, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

VT/AM/rd



Consiglio Regionale

Abruzzo mountain race: promozione e valorizzazione della montagna attraverso lo sport e modifiche alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili)

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la pratica delle attività sportive in montagna è diventata un elemento essenziale nelle motivazioni che spingono al viaggio grazie soprattutto alle sue caratteristiche ludiche, ricreative, estetiche e salutistiche.

Il turismo sportivo è da diversi anni un settore in forte crescita e rappresenta per moltissime località una notevole occasione di sviluppo completando l'offerta turistica di un territorio, ponendosi come fonte di ricchezza e occupazione. In esso rientrano, in senso stretto, tutti quei casi in cui lo sport costituisce motivazione al viaggio, comprendendo anche tutto quel che ruota attorno alla sua pratica che ormai non è più considerata attività fisica pura e semplice ma un vero e proprio stile di vita. Gli eventi sportivi aumentano, dunque, il valore dell'offerta turistica, con presenze alberghiere, indotto, spettatori al seguito, offerta enogastronomica, artigianato, commercio e molte indagini rivelano che la manifestazione agonistica, in particolare, muove un numero considerevole di persone in occasione del singolo evento per assistervi o per accompagnare i familiari impegnati attivamente.

Il running, il trail running, la camminata sportiva, l'arrampicata, la mountain bike, il triathlon, lo sci sono discipline sportive che si svolgono all'aria aperta e hanno la natura come denominatore comune. In questi anni il numero di persone che hanno intrapreso questo tipo di attività è aumentato in modo esponenziale, i praticanti appartengono a tutte le fasce di età e dai numeri relativi al mercato degli attrezzi e dell'abbigliamento riferito allo sport di montagna a livello europeo possiamo capire l'entità del movimento. Il valore generale di questo mercato è pari a 14 miliardi; in Germania la quota più rilevante: 24%; seguono Italia, Austria e Svizzera. Da questi dati emerge che i praticanti europei di sport outdoor siano tra gli 80 e i 100 milioni, di cui, il 25% in Germania, 15 milioni in Francia, 6 milioni in Italia. Si stima, inoltre, in 60 milioni il numero dei turisti sportivi in Europa; il 60% degli stessi, si muove con gli amici; il 30% con la famiglia; il 5% da solo. Il 55% usa il campeggio; il 25% l'albergo; il 5% gli agriturismo, il 7% va in appartamento o casa in affitto, l'8% in case di proprietà. È stato calcolato un indice di fidelizzazione del 60%, vale a dire che il turista sportivo torna nello stesso territorio più volte l'anno, cerca strutture e servizi per praticare lo sport preferito in sicurezza. È molto importante, quindi, che l'ambiente sia accogliente, che l'attività sportiva possa svolgersi in serenità, che l'esperienza possa arricchirsi con la cultura e l'enogastronomia. Tutto ciò richiede una programmazione regionale coerente finalizzata a:

- ✓ Individuare località, sentieri, percorsi disponibili da mettere in relazione con le singole attività outdoor;
- ✓ Pianificare un'attività di marketing territoriale con i soggetti Istituzionali che si occupano di turismo ma anche con i privati, portatori di interessi diretti;
- ✓ Diversificare l'offerta in base alle stagioni e puntare su eventi agonistici;
- ✓ Creare una rete con le aziende agricole del territorio al fine di promuovere il buon cibo e la buona carne abruzzese.

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di creare uno strumento normativo capace di diffondere la conoscenza e la cultura delle attività sportive, promuovere e salvaguardare i territori delle aree montane e sviluppare la pratica delle discipline all'aria aperta, vuole, tra le altre cose, offrire un vero e proprio calendario annuale di manifestazioni legate allo sport con specifico riferimento alla nostra montagna. Eventi invernali ed estivi dedicati alle attività che la nostra Regione può ospitare (arrampicata, corsa, mountain bike, triathlon, vertical trekking, sci), capaci di valorizzare il nostro patrimonio naturale e culturale in ogni suo aspetto. Tutto ciò oltre a creare un indotto per le strutture ricettive darà un ritorno di immagine del territorio grazie anche alla realizzazione di materiale video/foto per la pubblicità sul web e i media.

L'Abruzzo è una grande palestra a cielo aperto, una grande risorsa da valorizzare mediante un'offerta turistica allargata e più completa attraverso l'organizzazione di manifestazioni che impegnano siti di particolare attrazione e centri minori che conservano patrimoni d'arte, di storia, di cultura e di natura di indiscutibile pregio.

La presente proposta di legge è costituita da nove articoli, che più nello specifico sono:

l'articolo 1 individua le finalità della legge, come sopra sinteticamente espresse;

l'articolo 2 definisce la promozione degli eventi sportivi, inserendoli nell'ambito dell'attività di promozione turistica ordinaria della Regione Abruzzo;

l'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione della presente proposta di legge, individuando specificatamente le seguenti discipline sportive:

- **Arrampicata:** la pratica sportiva che consiste nell'arrampicarsi su una superficie verticale naturale. Si tratta di una disciplina che, stando ai numeri diffusi dalla FASI (Federazione di Arrampicata sportiva Italiana) è cresciuta in Italia del 400% negli ultimi anni.
- **Corsa in montagna:** che si svolge in ambiente montano con brevi tratti asfaltati che non devono superare il 20% della lunghezza totale, la quota massima non deve superare i 3.000 metri di altitudine e la pendenza media deve essere compresa tra il 5 e il 20%. Da regolamento tutto il percorso deve sottostare a determinati requisiti di sicurezza. Lo Skyrunning in Italia è gestito dalla FISKY (Federazione Italiana Skyrunning) e nel mondo dalla ISF (International Skyrunning Federation). Si svolge anch'esso in ambiente montano con brevi tratti asfaltati che non devono superare il 15% della lunghezza totale, ma in questo caso la quota massima può superare anche i 4.000 metri. I percorsi sono più tecnici e impegnativi, persino passaggi attrezzati con

corde fisse o catene, le pendenze sono maggiori e ci si può avvalere dell'utilizzo dei bastoncini durante le salite più impegnative; in ogni caso il percorso non deve però superare il secondo grado di difficoltà alpinistica. Le gare sono divise in 4 discipline: Vertical, Skyrace, Ultra e da quest'anno anche le Extreme. Il Trail Running è un tipo di corsa che si pratica su sentieri sterrati o mulattiere, con percorsi meno impegnativi rispetto allo Skyrunning, ma che apre le porte anche ad altri ambienti che non sono solo alpini. Si svolgono gare anche in luoghi che hanno caratteristiche più collinari, di pianura o addirittura desertiche. Durante il 50° Congresso IAAF tenutosi a Pechino nell'agosto 2015, il trail running è stato riconosciuto come disciplina dell'atletica leggera (quindi in Italia regolamentato dalla FIDAL).

- **Mountain bike:** Si tratta di uno sport individuale, articolato in diverse categorie, che consiste nel guidare particolari biciclette in fuoristrada, spesso su terreno sconnesso.
- **Triathlon:** è uno [sport multidisciplinare individuale](#) o a squadre. Dal 2000 è specialità [olimpica](#) maschile e femminile. È articolato su tre prove che si svolgono in immediata successione e sono – sia pure basate su diverse distanze a seconda della categoria – comuni a tutti gli atleti: [nuoto](#), [ciclismo](#) e [corsa](#).
- **Sci:** raccoglie diverse [discipline sportive invernali](#), accomunate dall'uso degli [sci](#) come strumento per la percorrenza di distanze su [fondi nevosi](#).
- **Orienteering:** è uno sport che premia chi riesce a esplorare con sicurezza un territorio sconosciuto. È caratterizzato da una gara a cronometro dove i partecipanti usano una mappa dettagliata per raggiungere i punti di controllo scegliendo il percorso migliore. La disciplina più praticata è la corsa (C-O) ma esistono anche le varianti in mountain-bike (MTB-O), con gli sci da fondo (SCI-O) e la versione paralimpica (TRAIL-O) dove non conta la velocità ma la precisione;
-

l'articolo 4 individua le modalità per il riconoscimento da parte della Regione dell'attestazione "Abruzzo Mountain Race" alle manifestazioni sportive di interesse regionale ed interregionale, a seguito di istanza presentata dalle associazioni sportive e/o dai comuni territorialmente interessati. Ai fini del riconoscimento, la Giunta regionale, competente per il procedimento, si avvale di un Osservatorio Tecnico Regionale;

l'articolo 5 disciplina l'istituzione del Registro delle manifestazioni sportive contenente l'elenco nel quale sono iscritti tutti gli eventi che hanno ottenuto l'attestazione "Abruzzo Mountain Race";

l'articolo 6 disciplina la costituzione, la composizione e le funzioni dell'Osservatorio Tecnico Regionale, organo di consulenza finalizzato a coadiuvare la Regione nell'attuazione della legge, con particolare riguardo alle attività di catalogazione e promozione degli eventi sportivi. Si prevede che l'Osservatorio sia composto dall' dirigente regionale del settore turismo, dal Presidente regionale del CAI o suo delegato, da un rappresentante per ciascuna Federazione delle discipline sportive richiamate dalla proposta di legge, da un rappresentante del CONI, nonché da un delegato delle DMC;

l'articolo 7 stabilisce che la Giunta Regionale ogni anno, predispone, d'intesa con l'Osservatorio, un programma annuale di finanziamento delle iniziative stesse, individuando le modalità e i criteri attraverso i quali ripartire le somme;

l'articolo 8 è la norma finanziaria;

l'articolo 9 riguarda i termini di entrata in vigore della legge.

RELAZIONE DELLA 3^A COMMISSIONE CONSILIARE

La **3^A Commissione consiliare** "*Agricoltura, Sviluppo Economico, Attività produttive*" ha esaminato, nel corso delle sedute del 31 maggio e 6 giugno 2018, il progetto di legge n. 470/2018 di iniziativa dei Consiglieri Berardinetti – Pietrucci e Innaurato, avente ad oggetto "Abruzzo Mountain Race – Promozione e valorizzazione della montagna attraverso lo sport", assegnato in data 28 marzo 2018 a questa Commissione per competenza, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale e per parere alle Commissioni 1^A e 5^A.

La **1^A Commissione consiliare**, nella seduta del 31 maggio u.s., ha espresso, sul testo così come proposto, parere finanziario favorevole a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il parere della **5^A Commissione consiliare** si intende acquisito ai sensi del comma 2, articolo 72 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Nel corso della seduta del 6 giugno u.s., la **3^A Commissione consiliare** ha proceduto all'esame finale del progetto di legge al quale sono stati presentati n. 4 emendamenti, di cui uno aggiuntivo che introduce l'articolo 8 bis (divenuto nel testo definitivo articolo 9) relativo alle modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili). Di conseguenza, si è reso necessario integrare il titolo del progetto di legge divenuto "Abruzzo Mountain Race – Promozione e valorizzazione della montagna attraverso lo sport e modifiche alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili).

Gli stessi emendamenti, posti in votazione, sono stati approvati all'unanimità dei Consiglieri presenti. Il Presidente, quindi, ha posto in votazione tutti i singoli articoli, così come modificati, che sono stati approvati all'unanimità dei Consiglieri presenti.

La Commissione, infine, ha approvato all'unanimità dei presenti il testo del progetto di legge, così come modificato: Berardinetti + delega del Consigliere Paolini,, Balducci, Innaurato, Olivieri, Di Nicola, Mercante, Ranieri + delega del Consigliere Smargiassi, Sospiri e Bracco.

Pertanto si propone al Consiglio regionale:

- di approvare l'allegato progetto di legge n. 470/2018, così come modificato, di iniziativa dei Consiglieri Berardinetti – Pietrucci - Innaurato.